



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62 Sito internet: [www.comune.brandizzo.to.it](http://www.comune.brandizzo.to.it) P.E.C. [protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it)

Ordinanza Rep. n. 81/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - Divieto somministrazione bevande in contenitori frangibili, chiusi e superalcolici in occasione della manifestazione denominata "Venerdì di luglio 2024"

## LA SINDACA

Ravvisato che nel mese di luglio, nelle vie centrali del paese, si svolgeranno alcuni eventi inerenti la manifestazione temporanea denominata "*Venerdì di luglio*";

Rilevato che in tali occasioni è previsto un incremento di consumo di bevande, contenute in recipienti frangibili con conseguente rischio abbandono degli stessi che possono determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che in occasione di tali manifestazioni, per garantire la prevenzione dell'ordine pubblico, si rende necessario ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nonché ai soggetti privati vietare:

- la vendita e somministrazione, anche mediante distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc) ed in bottiglie e lattine chiuse;
- la vendita e la somministrazione di alcolici al di sopra dei 21°;
- l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito.

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e s.m.i. che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Vista la L.R. 38/2006 ed in particolare l'art. 7 comma 4;

Vista in particolare la Direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017 laddove sottolinea il rispetto di adeguati livelli di safety e security nell'ambito delle manifestazioni con obbligo per l'Ente di attuare tutte le misure possibili per la riduzione dei livelli di rischio;

## ORDINA

In occasione delle suddette manifestazioni che si svolgeranno in:

- via Torino, tratto compreso tra via XX Settembre e via Torino 25, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno venerdì 05.07.2024;
- via Torino, tratto compreso tra via largo Barra e via Torino 25, e piazza C. Tempia dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno venerdì 12.07.2024;

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO in tali aree, ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nell'area della manifestazione nonché ai soggetti privati:

- di vendere e somministrare, anche mediante distributori automatici, bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc) ed in bottiglie e lattine chiuse;
- di vendere e di somministrare alcolici al di sopra dei 21°.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre e detenere, nell'area della manifestazione, bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito.

E' consentito ai titolari di pubblici esercizi, somministrare le bevande consentite in contenitori frangibili esclusivamente all'interno del locale escludendo pertanto la possibilità di somministrare gli stessi nel dehor.

I trasgressori incorreranno nella sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (a norma della L. 3/3003, art. 16) se non sanzionati per fatto più grave in relazione ai disposti normativi in premessa citati ed al Codice Penale a seconda della fattispecie di condotta espressamente tenuta dal trasgressore;

Le forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

## AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1980 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga consegnata:

- All'Associazione "Pro Loco di Brandizzo" e all'Associazione "Commercianti di Brandizzo" affinché rendano noto il divieto sia ai partecipanti che agli esercenti presenti alla manifestazione;
- Alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Chivasso;
- All'ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito internet comunale;
- Alla Polizia Locale del Comune di Brandizzo.

Brandizzo, 03.07.2024

La Sindaca  
firmato digitalmente  
Dott.ssa DURANTE Monica

Comune di Brandizzo  
Pubblicato dal 03/07/2024 al 18/07/2024